

Federazione Nazionale della Stampa Italiana

L'ABC della Manovra

Roma, 15 settembre 2011

L'abc della manovra bis - A

[Torna all'abc](#)

Accertamento, partecipazione dei Comuni (articolo 1, commi da 12-bis a 12-quater)

Norme per incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario. Viene attribuito ai Comuni, per il triennio 2012-2014, l'intero ammontare del maggior gettito ottenuto a seguito del loro intervento nell'attività di accertamento. Modificale disposizioni che regolano l'accertamento delle imposte sui redditi per rafforzare i poteri svolti in tale ambito dai Consigli tributari. Nuove modalità di pubblicazione dei dati relativi alle dichiarazioni sul sito del Comune: le stabilirà un Dpcm, su proposta del ministro dell'Economia, d'intesa con la Conferenza Stato- Città ed autonomie locali, determinerà criteri e modalità per la pubblicazione, sul sito del Comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni dei contribuenti residenti, con riferimento a determinate categorie di contribuenti o di reddito. L'attribuzione ai Comuni di risorse derivanti dal gettito fiscale è condizionata alla costituzione, entro il 31 dicembre 2011, dei Consigli tributari.

Accisa sui tabacchi (articolo 2, comma 3)

Attribuito al direttore generale dell'Aams il potere di proporre al ministro dell'Economia l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi.

Addizionale comunale Irpef (articolo 1, comma 11)

Cessazione, dal 2012, della sospensione del potere, in capo ai comuni, di deliberare aumenti dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef. Abrogato l'articolo 5 del Dlgs 23/2011 in materia di federalismo fiscale municipale. I Comuni possono stabilire aliquote differenziate dell'addizionale solo in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

Addizionale regionale Irpef (articolo 1, comma 10)

Anticipata all'anno 2012 la possibilità per le Regioni di modificare l'aliquota di base dell'Addizionale regionale Irpef. Le norme rimodulano anche le misure degli incrementi alle aliquote di base che possono essere apportati, nel tempo, dalle Regioni. L'incremento all'aliquota di base dello 0,5% non può essere superiore: allo 0,5 per cento, per gli anni 2012 e 2013 (anziché per il solo 2013); all'1,1 per cento, per l'anno 2014; al 2,1 per cento, a decorrere dall'anno 2015.

Aliquota unica sulle diverse tipologie di strumenti finanziari (articolo 2, commi da 6 a 12 e 26)

A decorrere dal 1° gennaio 2012 revisione del sistema impositivo dei redditi di natura finanziaria con l'obiettivo di unificare le attuali aliquote del 12,50% e del 27%, previste sui redditi di capitale e sui redditi diversi, a un livello intermedio fissato al 20 per cento. Restano esclusi dall'ambito di applicazione della riforma, tra gli altri, i titoli di Stato ed equiparati, i titoli emessi da altri Stati (cosiddette white list, vale a dire i paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni), i titoli di risparmio per l'economia meridionale, i piani di risparmio a lungo termine e le forme di previdenza complementare. Il comma 26 contiene disposizioni transitorie per gli interesse e altri proventi soggetti all'imposta sostitutiva.

Aliquota unica sulle diverse tipologie di strumenti finanziari: disposizioni di coordinamento (articolo 2, commi da 13 a 21, 23 e 24)

Norme di coordinamento necessarie per l'introduzione dell'aliquota unica e dirette, per evitare la permanenza di norme basate sulla coesistenza di aliquote differenziate e apportare correzioni formali a riferimenti normativi non più attuali. Disciplinato il regime fiscale dei proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale emessi da intermediari vigilati dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'Isvap e diversi da azioni e titoli similari. Tutte le disposizioni esplicano la loro efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Aliquote imposte indirette, inclusa l'accisa: possibile rimodulazione (articolo 1, comma 6)

Anticipati gli effetti finanziari previsti nei commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 40 del Decreto di manovra 98/2011 (non inferiori a 4 miliardi di euro per il 2013 ed a 20 miliardi di euro annui a decorrere dal 2014) rispettivamente, al 30 settembre 2012 e a decorrere dal 2013. Viene introdotta una sorta di clausola di salvaguardia, ai sensi della quale, al fine di garantire questi effetti finanziari, in alternativa, anche parziale, alla riduzioni citate, può essere disposta la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette, inclusa l'accisa.

Aspettativa componenti autorità amministrative indipendenti e agenzie (articolo 1, comma 30)

Ai dipendenti pubblici collocati in aspettativa per aver assunto l'incarico di componenti di autorità amministrative indipendenti ed agenzie, indicate nell'Allegato B al DI 98/2011, il periodo di aspettativa è computato per intero ai fini della progressione della carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di

quiescenza e previdenza, nonché ai fini della valutazione dei titoli.

Autotrasporto (articolo 7-bis)

Si prevede che i costi minimi di esercizio relativi ai contratti stipulati in forma scritta, individuati sulla base di accordi di settore fra organizzazioni di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e organizzazioni associative dei committenti, debbano essere previamente sottoposti al parere della Consulta stessa e pubblicati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Inoltre anche in caso di mancata determinazione dei costi minimi da parte dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, e di conseguente applicazione delle norme sui contratti non stipulati in forma scritta, resta ferma la possibilità di derogare a tali norme sulla base dei predetti accordi di settore.

[Torna all'abc](#)

Il Sole **24 ORE**

[Stampa l'articolo](#) [Chiudi](#)

L'abc della manovra bis - B

[Torna all'abc](#)

Beni dello Stato, permuta (articolo 6, comma 6-ter)

Si attribuisce all'agenzia del Demanio il compito di procedere a operazioni di permuta di beni del demanio e del patrimonio dello Stato, non più utilizzati e disponibili, con immobili adeguati all'uso governativo, al fine di rilasciare immobili di terzi condotti in locazione passiva dalle pubbliche amministrazioni.

Bonus bebè, soluzione del contenzioso (articolo 6, comma 6-bis)

Si prevede che non si applichino sanzioni penali e amministrative nei confronti dei soggetti che, avendo beneficiato del bonus bebè in assenza dei requisiti reddituali previsti, restituiscano le somme indebitamente percepite entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. I procedimenti penali e amministrativi avviati sono sospesi sino alla scadenza di tale termine e si intendono estinti a seguito dell'avvenuta restituzione dell'ammontare corrispondente all'erogazione, pari a un valore di mille euro.

[Torna all'abc](#)

L'abc della manovra bis - C

[Torna all'abc](#)

Cabina di regia, nuovo componente (articolo 1, comma 28-bis)

Viene prevista la partecipazione di un rappresentante di Rete Imprese Italia nella cabina di regia, istituita al fine di fissare le linee guida in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese.

Caporalato, arriva il reato (articolo 12)

Giro di vite per contrastare il lavoro irregolare. La norma introduce nell'ordinamento il "delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" la cui fattispecie è rappresentata dallo svolgimento di "un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori". Per il delitto in esame si prevede la reclusione da cinque a otto anni e la multa da mille a 2mila euro per ciascun lavoratore reclutato. La norma specifica poi cosa debba intendersi per "sfruttamento". Sono indicati più "indici presuntivi". Tra questi: la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale; la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti. Costituisce invece aggravante specifica (con l'aumento della pena da un terzo alla metà): il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. In più: l'eventuale condanna per il reato di caporalato (o riduzione in schiavitù, ma solo se lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative) comporta anche pene accessorie: l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti. E soprattutto: l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, e dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento. Pene più pesanti per i recidivi. Vale la pena ricordare come al nuovo delitto si applichino anche le disposizioni di cui al successivo articolo 604 del codice penale. In base ad esso, il reato è punibile anche qualora il fatto sia commesso all'estero da cittadino italiano, o in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi, lo straniero è punibile quando si tratti di delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (come nel caso in esame) e quando vi sia stata richiesta del ministro della Giustizia.

Clausola di salvaguardia (articolo 19-bis)

La norma introduce - con riferimento a tutte le disposizioni contenute nel provvedimento in commento - la clausola di "compatibilità" con l'ordinamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Cnel (articolo 17)

In arrivo una riorganizzazione dell'istituto guidato da Antonio Marzano. Tra tutti, spicca la riduzione del numero di componenti da 122 a 72.

Codice dell'amministrazione digitale (articolo 6, commi 5 e 6)

Si apportano modifiche al codice dell'amministrazione digitale (Dlgs 82/2005), volte a facilitare l'effettuazione di pagamenti dovute alle pubbliche amministrazioni con modalità informatiche

Collocamento obbligatorio (articolo 9)

Si interviene sulla legge 68 del 1999 che detta norme per il diritto al lavoro dei disabili. La modifica prevede che i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia. I datori di lavoro privati che si avvalgono di questa facoltà trasmettono in via telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo il

prospetto con le richieste di avviamento dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo. Si prevede infine che anche i datori di lavoro pubblici possano essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima Regione.

Commissione Istat per la ricognizione e l'individuazione dei trattamenti economici dei titolari di cariche elettive (articolo 1, comma 28)

Integrazione della commissione che - ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del DI 98/2011 - è incaricata della ricognizione e dell'individuazione della media dei trattamenti economici dei titolari di cariche elettive e dei vertici di enti e istituzioni con un esperto designato dal ministro dell'Economia. Il numero dei membri della Commissione, la cui partecipazione è gratuita, sale, dunque, da quattro a cinque.

Commissioni tributarie, incompatibilità per i componenti (articolo 2, comma 35-septies)

Viene modificata la disciplina delle incompatibilità con la carica di componente delle commissioni tributarie. L'incompatibilità del personale dipendente, nonché dei soggetti iscritti in ruoli e albi che consentono l'assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie, opera se i predetti soggetti svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza nei confronti di contribuenti e/o di enti impositori o preposti alla riscossione di tributi. Non possono essere componenti di commissioni tributarie i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado - in luogo del terzo grado previsto dal testo vigente - di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano le predette attività di consulenza, assistenza e rappresentanza tributaria.

Comuni, meno poltrone (articolo 16, commi da 1 a 26 e commi 29 e 30)

Prevede, per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e la razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali, l'obbligatorio esercizio in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi spettanti a legislazione vigente dei Comuni con popolazione fino a mille abitanti, attraverso lo strumento dell'unione dei comuni previsto dall'articolo 32 del Dlgs. 267/2000 (Tuel). Per i Comuni con popolazione superiore a tale soglia il ricorso alla forma associata è facoltativo. Pertanto, per Comuni con popolazione fino a mille abitanti, gli organi di governo sono solo il sindaco e il consiglio comunale, composto di sei consiglieri. Per i Comuni con popolazione superiore a tale limite, è definito, secondo un sistema di soglie differenti, sia il numero dei consiglieri comunali che degli assessori.

Condoni e sanatorie 2002, recupero somme (articolo 2, commi 5-bis e 5-ter)

L'Agenzia delle entrate e le società del gruppo Equitalia e di Riscossione Sicilia potranno intervenire coattivamente per il recupero delle somme non riscosse con i condoni e le sanatorie previsti dalla legge finanziaria 2003. In caso di mancato pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo entro il 31 dicembre 2011, è prevista l'applicazione di una sanzione pari al 50% delle somme, nonché la sottoposizione a controllo, da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza, entro il 31 dicembre 2012, della posizione del contribuente relativa a tutti i periodi di imposta successivi a quelli condonati. È anche previsto che i termini pendenti per l'accertamento ai fini Iva siano prorogati di un anno.

Contante, limitazione dell'uso (articolo 2, commi 4 e 4-bis)

Ridotta da 5mila a 2.500 euro la soglia massima per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore. Il termine entro il quale i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 2.500 euro devono essere estinti o il loro saldo deve essere ridotto entro tale importo è posticipato dal 30 giugno 2011 al 30 settembre 2011. Le sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni in tema di divieto dell'utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore non si applicano per le violazioni commesse tra il 13 agosto 2011 al 31 agosto 2011 e riferite a un importo oltre la soglia massima modificata (2.500 euro) ed entro la soglia precedentemente in vigore (5mila euro).

Contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione (articolo 2, comma 27)

Norma transitoria in materia di tassazione dei redditi da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sottoscritti fino al 31 dicembre 2011: sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto della polizza ed il 31 dicembre 2011 si applica l'aliquota del 12,50 per cento.

Contratti di prossimità (articolo 8)

La norma reca disposizioni volte al sostegno della contrattazione collettiva di prossimità. In particolare si dispone che i contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali, sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda in base alla legge e agli accordi confederali vigenti (compreso quello del 28 giugno 2011), possano realizzare specifiche intese, con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario di rappresentanza sindacale, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività. Queste specifiche intese possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti

a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell'orario di lavoro; e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite Iva, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino a un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento. Il comma successivo è volto a specificare che in queste materie le intese possano prevedere deroghe alle norme di fonte pubblica o contrattuale, fermo restando il rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro. Si stabilisce poi che tutti i contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, siano efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto si riferisce, a condizione che il contratto medesimo sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori. L'articolo in esame infine prevede che le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese ferroviarie, che espletino sull'infrastruttura ferroviaria nazionale servizi di trasporto di merci o di persone, sono tenuti a rispettare i contratti collettivi nazionali di settore, anche con riferimento alle condizioni di lavoro del personale.

Contributo di solidarietà per dipendenti pubblici (articolo 2, comma 1)

Confermata l'applicabilità del contributo di solidarietà sugli emolumenti dei dipendenti pubblici previsto dall'articolo 2, comma 9 del DI 78/2010 e sui trattamenti pensionistici dall'articolo 18, comma 22-bis, del DI 98/2011. In pratica per importi superiori a 90mila euro annui lordi, riduzione del 5% per la parte eccedente i 90mila euro e fino ai 150mila euro; per importi superiori a 150mila euro lordi riduzione del 10% della parte eccedente i 150mila euro. Le riduzioni, in vigore dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, non operano ai fini previdenziali.

Contributo di solidarietà per parlamentari (articolo 13)

Il menù delle misure anti-crisi colpisce anche la "casta", con l'arrivo di una tassa di solidarietà per i membri degli organi costituzionali. Nel corso dell'esame del Senato sono stati esclusi dalla riduzione la Presidenza della Repubblica e la Corte costituzionale e, pertanto la disposizione si applica esclusivamente alla Camera dei deputati e al Senato. Per gli "onorevoli" quindi arriva a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, arriva una riduzione delle retribuzioni o indennità di carica superiori a 90mila euro lordi annui in misura del 10% per la parte eccedente i 90mila euro e fino a 150mila euro, che sale al 20% per la parte eccedente 150mila euro. La riduzione non opera ai fini previdenziali e, comunque, i tagli non potranno far scendere il trattamento economico sotto i 90mila euro lordi annui. Tale riduzione, poi, è raddoppiata per i parlamentari che svolgono qualsiasi attività lavorativa per la quale percepiscano un reddito pari o superiore al 15% dell'indennità parlamentare. Pertanto, a costoro viene applicata una riduzione del 20% per la parte eccedente 90 mila euro e del 40% al di sopra dei 150 mila euro. Nell'originaria formulazione della norma la sforbiciata era del 50 per cento. Quest'ultima riduzione si applica a decorrere dal mese successivo al deposito presso la Camera di appartenenza della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche dalla quale emerge il superamento del limite. Le Camere inoltre dovranno individuare entro 60 giorni le modalità più adeguate per correlare l'indennità parlamentare al tasso di partecipazione di ciascun parlamentare ai lavori delle Assemblee, delle Giunte e delle Commissioni. Si corregge poi la disposizione che prevedeva che la carica di parlamentare fosse incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica elettiva a decorrere dalla prossima legislatura. Le modifiche introdotte al Senato invece ampliano la platea dei soggetti destinatari della disposizione comprendendovi, oltre ai deputati e ai senatori, anche i membri del Governo (premier, ministri, vice ministri, sottosegretari di Stato e commissari straordinari del Governo). Inoltre, l'incompatibilità è estesa anche ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. L'intervento emendativo del Senato ha inciso anche sull'aspetto oggettivo della disposizione, restringendo la portata dell'incompatibilità. Mentre nel testo originario si prevede l'incompatibilità con "qualsiasi altra carica pubblica elettiva", nel testo approvato dal Senato l'incompatibilità è disposta nei confronti delle cariche pubbliche elettive di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti. La disposizione, dunque, sembra riguardare esclusivamente le cariche di sindaco di comuni superiori di 5.000 abitanti e di presidente di provincia, ed è volta ad impedire il contemporaneo svolgimento di queste cariche con quelle di parlamentare (nazionale e europeo) e di membro di governo. Arriva infine una norma "accorpa" referendum: nel caso in cui, nel medesimo anno, debbano tenersi più di un referendum abrogativo la convocazione degli elettori avverrà in una medesima data.

Contributo di solidarietà per redditi al di sopra dei 300mila euro (articolo 2, comma 2)

Viene introdotto un contributo di solidarietà a carico di tutti i contribuenti il cui reddito complessivo ai fini Irpef sia superiore a 300mila euro lordi annui. Il contributo, che opera dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, è pari al 3% della quota eccedente i 300mila euro.

Contributo unificato di iscrizione a ruolo dei processi amministrativo e tributario (articolo 2, comma 35-bis)

Modifiche alla disciplina del contributo unificato di iscrizione a ruolo dei processi amministrativo e tributario, prevista

dal testo unico delle spese di giustizia (articolo 13 del Dpr 115/2002). Elevato da 450 a 600 euro l'importo del contributo unificato per i processi amministrativi di valore indeterminabile. Viene specificato che la sanzione dell'incremento della metà del contributo unificato si applica, anche in caso di processo tributario, alla fattispecie di mancata indicazione, da parte del difensore, dell'indirizzo di posta elettronica certificata. Si aumenta il contributo unificato dovuto nel processo tributario in caso di omissione della dichiarazione sul valore della controversia: tale contributo passa da 1.466 a 1.500 euro. L'importo del contributo unificato nel processo amministrativo è aumentato della metà se il difensore omette la comunicazione della posta elettronica certificata e del fax. L'onere del contributo grava sulla parte soccombente anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche nel caso in cui la stessa non si sia costituita in giudizio. Il contributo unificato nei processi amministrativi è dovuto anche per i ricorsi incidentali e in caso di proposizione di motivi aggiuntivi che introducono nuove domande. Fissato in 120 euro la isura del contributo unificato dovuto per le controversie tributarie di valore indeterminabile.

Cooperative, riduzione delle agevolazioni (articolo 2, commi da 36-bis a 36-quater)

Norme in materia di società cooperative. Anticipando la riforma del sistema fiscale, viene disposta la riduzione dei benefici fiscali a loro vantaggio relativamente alle somme destinate a riserve indivisibili. In particolare nella formazione della base imponibile è previsto un aumento del peso degli utili annuali destinati alla riserva minima obbligatoria.

Cooperative, ritenuta versata dai soci persone fisiche e proventi da depositi in denaro (articolo 2, comma 25)

Abrogazione, dal 1° gennaio 2012, di due disposizioni in materia di ritenuta che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e di proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e da titoli similari.

Copertura finanziaria (articolo 19)

Il decreto prevede anche maggiori spese per l'attuazione di alcune misure contenute nel provvedimento, che vengono calcolate complessivamente in 2.215,2 milioni di euro per l'anno 2012, 132,8 milioni di euro per l'anno 2013, 170,8 milioni di euro per l'anno 2014, 323 milioni di euro per l'anno 2015 e 16 milioni di euro per l'anno 2016. In termini di indebitamento netto, i suddetti oneri sono pari a 182,8 milioni per l'anno 2013 ed a 320,8 milioni per l'anno 2014. Alla copertura di questi importi, spiega il decreto, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti sempre dall'attuazione del presente provvedimento.

[Torna all'abc](#)

The logo for 'Il Sole 24 ORE' is displayed in white text on a black rectangular background. 'Il Sole' is in a smaller font, and '24 ORE' is in a large, bold, serif font.[Stampa l'articolo](#) [Chiudi](#)

L'abc della manovra bis - D

[Torna all'abc](#)

Difensore, obblighi di comunicazione (articolo 2, comma 35-ter)

Con la modifica degli articoli 125 e 136 del Codice di procedura civile si prevede l'obbligo del difensore di comunicare l'indirizzo di posta elettronica e il numero di fax sin dai primi atti di parte e per prevedere l'utilizzo di posta elettronica e fax in tutte le comunicazioni rivolte alle parti.

Dipendenti pubblici, calcolo pensione e trattamento fine rapporto (articolo 1, comma 32)

Modificati i criteri di calcolo delle pensioni e dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) nell'ipotesi in cui il dipendente pubblico sia stato titolare di un incarico dirigenziale per un periodo inferiore al minimo generale di tre anni a causa del conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo, prevedendo che in tali casi l'ultimo stipendio (ossia il parametro preso come riferimento per la base pensionabile) sia costituito dall'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico di durata inferiore a tre anni.

Dipendenti pubblici, prosecuzione del rapporto di lavoro (articolo 1, comma 17)

Modificato l'articolo 16, comma 1, del Dlgs 503/1992, relativo alla possibilità di permanenza in servizio dei dipendenti pubblici, per un periodo massimo di un biennio, oltre i limiti di età per il collocamento a riposo. La disposizione stabilisce che la facoltà di trattenimento in servizio viene esercitata unilateralmente dall'amministrazione, sulla base della semplice disponibilità del dipendente e non più su sua richiesta.

Dipendenti pubblici, trasferimento (articolo 1, comma 29)

Per consentire una più razionale allocazione del personale pubblico, è prevede che, qualora sussistano motivate esigenze tecniche, organizzative e produttive, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni siano tenuti, su richiesta del datore di lavoro, allo svolgimento della prestazione lavorativa in luogo e sedi diverse, secondo criteri e ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto. Nelle more della disciplina contrattuale è obbligatorio far riferimento ai criteri datoriali, che sono oggetto di informativa preventiva, mentre il trasferimento è consentito nell'ambito del territorio regionale di riferimento.

[Torna all'abc](#)

L'abc della manovra bis - E

[Torna all'abc](#)

Efef, European Financial Stability Facility (articolo 1, comma 15)

Di ampliano le ipotesi di prestazione della garanzia da parte dello Stato in favore della società Efef, European Financial Stability Facility (prevista dall'articolo 17, comma 1, del DI 78/2010), costituita insieme agli altri Stati membri dell'area euro per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'euro.

Enti dissestati, liquidazione (articolo 1, comma 14)

Modificata la disciplina sulla liquidazione degli enti dissestati, introdotta dal DI 98/2011. Viene prevista: la decadenza degli organi (con esclusione del collegio dei revisori o sindacale) degli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato, in caso di mancata deliberazione del bilancio consuntivo nel termine stabilito dalla normativa vigente o di realizzazione di disavanzi di competenza per due esercizi consecutivi; la nomina di un commissario, tra le cui attribuzioni vi è quella di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro anche nei confronti del personale che non abbia raggiunto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni.

Enti locali, parametri di virtuosità (articolo 3, comma 4)

La norma considera l'adempimento dell'obbligo di adeguamento dei rispettivi ordinamenti da parte di Comuni, Province e Regioni al principio di libertà dell'iniziativa economica come indice di virtuosità degli enti territoriali, cui è collegato il meccanismo di ripartizione degli obiettivi finanziari del patto fra le singole amministrazioni.

Enti territoriali (articolo 1, comma 12)

Possibilità di ridurre le misure previste a carico degli enti territoriali dal nuovo patto di stabilità interno, per effetto delle maggiori entrate recate dalle modifiche alla disciplina dell'addizionale Ires per i soggetti operanti nel settore energetico (articolo 7 del decreto in esame). La norma interviene inoltre sulla disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione (Ipt) stabilendo, sostanzialmente, l'equiparazione della misura di imposta dovuta per gli atti soggetti e non soggetti a Iva, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Esercenti che utilizzano strumenti di pagamento diversi dal contante (articolo 2, comma 36-vicies ter)

Riduzione alla metà delle sanzioni previste per la violazione di alcuni obblighi di dichiarazione e documentazione (in materia di imposte dirette e di Iva) in favore di imprese di medio-piccole dimensioni, e cioè per gli esercenti imprese, arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, a condizione che: nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Iva indichino gli estremi identificativi dei rapporti con operatori finanziari in corso nel periodo d'imposta; per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzino esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante.

[Torna all'abc](#)

Il Sole 24 ORE[Stampa l'articolo](#) [Chiudi](#)

L'abc della manovra bis - F

[Torna all'abc](#)

Fas, programmazione regionale (articolo 1, comma 2)

Le proposte di riduzione che sono avanzate dai ministri competenti in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità 2012-2014, non possono comunque riguardare le risorse destinate alla programmazione regionale nell'ambito del Fondo delle aree sottoutilizzate.

Festività (articolo 1, comma 24)

Dal 2012 un Dpcm fisserà annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi patroni, in modo tale che cadano il venerdì precedente o il lunedì seguente la prima domenica successiva o coincidano con la domenica. Escluse dall'applicazione della disposizione le festività del 25 aprile, Festa della liberazione, del 1° maggio, Festa del lavoro, e del 2 giugno, Festa nazionale della Repubblica.

Fondo di rotazione per la progettualità (articolo 6-ter)

La norma destina le risorse disponibili sul Fondo di rotazione per la progettualità prioritariamente alla progettazione delle opere già inserite nei piani triennali degli enti locali - approvati alla data di entrata della legge di conversione del presente decreto - e ricadenti su terreni demaniali o già di proprietà dell'ente locale interessato. Si prevede poi che gli enti locali interessati alla utilizzazione delle risorse del Fondo presentino entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con le modalità definite con deliberazione della Cassa depositi e prestiti, la richiesta di accesso al finanziamento, allegando alla stessa la descrizione dell'opera o delle opere che intendono realizzare, predisposta da un tecnico dell'ente locale medesimo.

Fondo per il trasporto pubblico locale (articolo 1, comma 13)

Modificato l'articolo 21, comma 3, del DI 98/2011, istitutivo di un fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Viene introdotta una disciplina più puntuale sulla ripartizione del fondo. La ripartizione verrà effettuata sulla base di criteri premiali individuati da un'apposita struttura paritetica, da istituire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con possibilità di attribuire il 50% delle risorse a favore degli enti collocati nella classe degli enti più virtuosi.

Fondo per interventi strutturali di politica economica (articolo 1, comma 25)

Viene incrementata di due miliardi di euro, per il 2012, la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (articolo 10, comma 5, del DI 282/2004).

Formazione continua (articolo 10)

Si interviene sull'articolo 118, comma 1, della Finanziaria 2011 relativo ai fondi interprofessionali per la formazione continua. La modifica contenuta nella norma in esame prevede che tali fondi si possano articolare regionalmente o territorialmente e possono - inoltre - utilizzare parte delle risorse a essi destinati per misure di formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto.

[Torna all'abc](#)

Il Sole **24 ORE**

[Stampa l'articolo](#) [Chiudi](#)

L'abc della manovra bis - G

[Torna all'abc](#)

Giochi e maggiori entrate (articolo 2, comma 3)

Viene attribuita all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (Aams) un'ampia potestà nell'emanazione di disposizioni in materia di giochi pubblici dirette ad assicurare maggiori entrate. Entro il 12 ottobre 2011 l'Aams potrà, con propri decreti dirigenziali, emanare tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili per assicurare maggiori entrate. Attribuito al direttore generale dell'Aams il potere di proporre al ministro dell'Economia l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi.

Giustizia, disposizioni per l'efficienza (articolo 2, comma 35-quinquies)

Modificate le disposizioni del decreto-legge di manovra 98/2011 relative ai termini per la redazione - da parte dei capi degli uffici giudiziari - del programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti e relative al concorso per la copertura dei posti vacanti presso le commissioni tributarie

[Torna all'abc](#)

L'abc della manovra bis - I

[Torna all'abc](#)

Immobili Difesa, valorizzazione (articolo 3, comma 12)

Si modificano le modalità di ripartizione dei proventi delle procedure di valorizzazione degli immobili della Difesa, destinando tali proventi nella misura del 55% (e non più in quella massima del 42,5%) al Fondo di ammortamento dei titoli di Stato, nella misura del 35% (e non più in quella massima del 42,5%) al ministero della Difesa e nella misura del 10% (e non più in una percentuale da determinare tra il 5% e il 15%) agli enti territoriali interessati.

Imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero (articolo 2, comma 35-octies)

Imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero. L'imposta è dovuta nella misura del 2% dell'importo trasferito per singola operazione, con un misura minima di prelievo pari a 3 euro. Sono soggetti a imposizione i trasferimenti effettuati mediante: istituti bancari, agenzie di money transfer e altri agenti in attività finanziaria. Le disposizioni esentano da imposta i trasferimenti effettuati verso i paesi dell'Unione europea e quelli effettuati da soggetti muniti di matricola Inps e codice fiscale.

Indennità di amministrazione per il personale del ministero degli Esteri (articolo 1-bis)

Interpretazione autentica della vigente disciplina in materia di trattamento economico del personale del ministero degli Esteri in servizio all'estero, chiarendo che il trattamento economico nel periodo di servizio all'estero non include né l'indennità di amministrazione né l'indennità integrativa speciale. Inoltre ribadisce quanto peraltro già previsto all'articolo 170, comma 2, del Dpr 18/1967 (Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari esteri), ovvero che nessun'altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal Dpr 18/1967.

Iva, aumenta di un punto l'aliquota ordinaria (articolo 2, comma 2-bis)

Aumenta dal 20 al 21% della base imponibile l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (Iva). L'aumento si applica alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. È esclusa l'applicazione dell'aumento alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e di determinati enti e istituti pubblici, per le quali sia stata emessa e registrata la fattura fino al giorno precedente la suddetta data di entrata in vigore, sebbene al medesimo giorno il corrispettivo non sia stato pagato.

Iva soggetti iscritti alle Camere di commercio (articolo 2, comma 36-vicies quater)

Disposizioni in materia di depositi fiscali e doganali che possono essere utilizzati anche come depositi Iva. Previsti alcuni requisiti per i soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'Iva che intendono effettuare l'estrazione dei beni da un deposito Iva: devono essere iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da almeno un anno; devono dimostrare una effettiva operatività; devono attestare la regolarità dei versamenti Iva, con modalità che saranno definite con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

[Torna all'abc](#)

L'abc della manovra bis - L

[Torna all'abc](#)

Liberalizzazione orari esercizi commerciali (articolo 6, comma 4)

E' saltata questa norma che prevedeva l'ampliamento della liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande.

Liberalizzazioni nell'accesso e nell'esercizio di attività economiche (articolo 3, commi da 6 a 11 e 11-bis)

Si afferma il principio della "libertà d'impresa" sia nell'accesso che nell'esercizio dell'attività economica, salvo eventuali restrizioni dettate per ragioni di pubblico interesse tassativamente menzionate e interpretate restrittivamente. Il comma 11-bis poi esclude i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea dall'applicazione delle disposizioni dettate dal comma 8 che prevedono l'abrogazione, dopo quattro mesi dall'entrata in vigore del decreto legge, delle norme recanti restrizioni all'accesso e all'esercizio di alcune attività economiche.

Libertà iniziativa economica (articolo 3, commi da 1 a 3)

Le norme recano alcune disposizioni di principio preliminare alle disposizioni sostanziali contenute nei commi successivi. In particolare, si impone a comuni, province, regioni e Stato di adeguare i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge, definendo alcune limitazioni di tale principio.

Libretti di deposito bancari e postali (articolo 2, commi 4 e 4-bis)

Ridotta da 5mila a 2.500 euro la soglia massima per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore. Il termine entro il quale i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 2.500 euro devono essere estinti o il loro saldo deve essere ridotto entro tale importo è posticipato dal 30 giugno 2011 al 30 settembre 2011. Le sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni in tema di divieto dell'utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore non si applicano per le violazioni commesse tra il 13 agosto 2011 al 31 agosto 2011 e riferite a un importo oltre la soglia massima modificata (2.500 euro) ed entro la soglia precedentemente in vigore (5mila euro).

Liste di contribuenti da sottoporre a controllo (articolo 2, comma 36-undecies)

L'Agenzia delle entrate è autorizzata a elaborare liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo, basate sulle informazioni relative ai rapporti e alle operazioni oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari in rapporto alle tipologie di informazioni da acquisire.

Livellamento remunerativo Italia-Europa per titolari di cariche elettive e vertici di enti e istituzioni (articolo 1, comma 33)

Viene precisato l'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del DL 98/2011 - ai sensi del quale il trattamento economico di titolari di cariche elettive e i vertici di enti e istituzioni non può superare la media, ponderata rispetto al Pil, degli analoghi trattamenti economici percepiti dai titolari di omologhe cariche negli altri sei principali Stati dell'area euro - che riguarda anche i dirigenti di prima fascia e i direttori generali degli enti e i titolari degli uffici equiparati delle amministrazioni centrali dello Stato.

[Torna all'abc](#)

L'abc della manovra bis - M

[Torna all'abc](#)

Maggiori entrate, destinazione (articolo 2, comma 36)

Per un periodo di cinque anni le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge sono riservate all'Erario, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea. A partire dall'anno 2014, il Documento di economia e finanza dovrà contenere una valutazione delle maggiori entrate permanenti derivanti all'attività di contrasto all'evasione e tali maggiori entrate, al netto di quelle necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio e alla riduzione del debito, confluiranno in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, finalizzato alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese.

Manette agli evasori (articolo 2, commi 36-vicies semel e 36-vicies bis)

Modificato il decreto legislativo 74/2000, concernente la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e Iva con l'intento generale di eliminare disposizioni di favore o abbassare la soglia di imposta evasa a partire dalla quale scatta l'applicazione delle sanzioni penali. Disposizioni sui termini di prescrizione dei suddetti reati e sui presupposti per l'accesso al beneficio della sospensione condizionale della pena. Viene escluso dall'applicazione della sospensione condizionale della pena chi evade oltre 3 milioni di euro, se l'imposta evasa è superiore del 30% al volume d'affari dell'evasore. Le modifiche si applicano ai fatti successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto di manovra di Ferragosto.

Mediazione, modifica della disciplina (articolo 2, comma 35-sexies)

Si interviene sulla cosiddetta mediaconciliazione per sanzionare la parte che, senza giustificato motivo, si rifiuta di partecipare al tentativo di conciliazione. Il giudice potrà condannarla al pagamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Mobilità volontaria nel pubblico impiego (articolo 1, comma 19)

Modificata la disciplina della mobilità volontaria nel pubblico impiego (articolo 30 del Dlgs 165/2001), prevedendo che, a seguito dell'attivazione delle procedure di mobilità, il trasferimento del personale che ne faccia domanda possa essere disposto anche nel caso in cui la vacanza di organico sia presente in area diversa da quella di inquadramento, assicurando comunque la neutralità finanziaria.

[Torna all'abc](#)

Il Sole **24 ORE**

[Stampa l'articolo](#) [Chiudi](#)

L'abc della manovra bis - N

[Torna all'abc](#)

Normativa antielusione (articolo 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies)

Scatta una nuova ipotesi di tassazione per l'uso di beni intestati fittiziamente a società: viene considerata reddito diverso ai fini Irpef la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore. Prevista l'indeducibilità dei costi relativi ai beni concessi ai soci o ai familiari per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato. Potenziamento dell'attività di accertamento effettuata dall'Agenzia delle Entrate.

[Torna all'abc](#)

L'abc della manovra bis - P

[Torna all'abc](#)

Pagamenti, segnalazione ritardi nelle banche dati di informazione creditizia (articolo 3, comma 12-bis)

La norma reca disposizioni in materia di segnalazioni di ritardato pagamento presenti nelle banche dati (pubbliche e private) di informazione creditizia. In particolare, per il caso in cui il pagamento sia successivamente regolarizzato, le norme sostituiscono l'obbligo di estinguere le segnalazioni di ritardo con quello di integrarle con la comunicazione dell'avvenuto pagamento.

Patto di stabilità interno (articolo 16, comma 31)

Si estende l'ambito soggettivo di applicazione del patto di stabilità interno, prevedendo che a decorrere dall'anno 2013 la disciplina vigente in materia si applichi nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a mille abitanti. In sostanza, la norma interessa i Comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e i 5mila abitanti che, secondo le disposizioni vigenti, risultano esclusi dai vincoli del Patto di stabilità interno. Si ricorda, infatti, che la disciplina attuale del patto, recata dalla legge di stabilità per il 2011 come integrata dall'articolo 20 del DI 98/2011, si applica a tutte le province e ai comuni con popolazione superiore a 5mila abitanti.

Patto di stabilità interno per regioni ed enti locali (articolo 1, commi 8 e 9)

Modificato l'articolo 20 del DI 98/2011, che ha ridisegnato la disciplina del patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali. Viene ridefinita e anticipata all'anno 2012 la misura aggiuntiva del concorso finanziario imposto agli enti territoriali per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, introdotta dal comma 5 dell'articolo 20 per gli anni 2013 e successivi. Anticipata all'anno 2012 l'applicazione del meccanismo dei parametri di virtuosità ai fini della distribuzione tra gli enti territoriali degli obiettivi finanziari del Patto, nell'ambito di ciascun livello di governo, secondo la disciplina definita ai commi 2 e 3 dell'articolo 20.

Pensionati, innalzamento requisito anagrafico per le lavoratrici del settore privato (articolo 1, comma 20)

Modificata la disciplina sul progressivo elevamento del requisito anagrafico delle lavoratrici del settore privato per la pensione di vecchiaia e per il trattamento pensionistico liquidato esclusivamente con il sistema contributivo, prevedendo che l'innalzamento progressivo inizi dal 2014, (anziché dal 2020), con l'entrata a regime della disciplina il 1° gennaio 2026 (anziché il 1° gennaio 2032).

Pensionati, trattamenti personale comparto scuola (articolo 1, comma 21)

Modificata, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la disciplina delle decorrenze iniziali (cosiddette finestre) dei trattamenti pensionistici (di vecchiaia e anzianità) per il personale del comparto scuola, stabilendo che i trattamenti decorrano dall'inizio dell'anno scolastico e accademico che ricade nell'anno solare successivo rispetto a quello di maturazione dei requisiti.

Personale carriera prefettizia e dirigenziale, flessibilità (articolo 1, comma 18)

Le pubbliche amministrazioni possono disporre, in relazione a motivate esigenze organizzative, il passaggio ad altro incarico di personale appartenente alla carriera prefettizia o con qualifica dirigenziale, prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto.

Piano Sud (articolo 5-bis)

Si reca una deroga in favore delle Regioni ricomprese nell'obiettivo convergenza ai limiti di spesa introdotti dalla disciplina del patto di stabilità interno per le regioni a statuto ordinario stabiliti dalla legge di stabilità 2011 relativamente alla spesa effettuata da ciascuna Regione a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari, e sulle risorse del Fondo infrastrutture, prevedendo, ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, che i maggiori oneri derivanti dalla deroga ai tetti di spesa siano attribuiti in compensazione allo Stato e alle restanti Regioni.

Processi amministrativo e tributario, contributo unificato di iscrizione a ruolo (articolo 2, comma 35-bis)

Modifiche alla disciplina del contributo unificato di iscrizione a ruolo dei processi amministrativo e tributario, prevista dal testo unico delle spese di giustizia (articolo 13 del Dpr 115/2002). Elevato da 450 a 600 euro l'importo del contributo unificato per i processi amministrativi di valore indeterminabile. Viene specificato che la sanzione dell'incremento della metà del contributo unificato si applica, anche in caso di processo tributario, alla fattispecie di mancata indicazione, da parte del difensore, dell'indirizzo di posta elettronica certificata. Si aumenta il contributo unificato dovuto nel processo tributario in caso di omissione della dichiarazione sul valore della controversia: tale contributo passa da 1.466 a 1.500 euro. L'importo del contributo unificato nel processo amministrativo è aumentato della metà se il difensore omette la comunicazione della posta elettronica certificata e del fax. L'onere del contributo

grava sulla parte soccombente anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche nel caso in cui la stessa non si sia costituita in giudizio. Il contributo unificato nei processi amministrativi è dovuto anche per i ricorsi incidentali e in caso di proposizione di motivi aggiuntivi che introducono nuove domande. Fissato in 120 euro la isura del contributo unificato dovuto per le controversie tributarie di valore indeterminabile.

Processo civile, calendario delle udienze (articolo 1-ter)

Novellate le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Viene ora previsto che il giudice debba programmare le udienze del processo attraverso un calendario dettagliato la cui violazione potrà essere valutata ai fini disciplinari.

Processo tributario, nuovi obblighi (articolo 2, comma 35-quater)

Modificate le disposizioni che regolano il processo tributario, novellando gli articoli 18 e 22 del Dlgs 546/ 1992: il soggetto ricorrente è obbligato a indicare, nel ricorso introduttivo del processo, anche l'indirizzo di posta elettronica certificata, precisando che la mancata o incerta indicazione dell'indirizzo di posta elettronica non è causa di inammissibilità del ricorso; il ricorrente è obbligato a depositare, presso la segreteria della commissione tributaria adita, all'atto della costituzione in giudizio, la nota di iscrizione a ruolo contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

Professioni (articolo 3, comma 5)

Vengono individuati alcuni principi ai quali dovrà ispirarsi il legislatore nella riforma degli ordinamenti professionali (libero accesso alla professione, formazione continua, tirocinio, assicurazione, tariffe e pubblicità, procedimento disciplinare).

Professionisti, sanzione accessoria per mancata emissione del documento certificativo dei corrispettivi (articolo 2, comma 5)

Sanzione accessoria a carico dei professionisti iscritti ad albi o ordini professionali ai quali siano state contestate reiterate violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi, consistente nella sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine.

Province, taglio rinviato (articolo 15)

La norma, dopo le modifiche apportate al Senato, non contiene più le disposizioni finalizzate alla soppressione delle province, ma conserva una sola disposizione che dimezza i consiglieri e gli assessori provinciali, a decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province. La riduzione opera sul numero - già recentemente ridotto - previsto dalla legislazione vigente. Il Consiglio dei ministri dell'8 settembre 2011 ha approvato un disegno di legge costituzionale in materia di abolizione delle province.

[Torna all'abc](#)

L'abc della manovra bis - R

[Torna all'abc](#)

Recupero patrimonio edilizio (articolo 2, commi 12-bis e 12-ter)

Modifiche alla disciplina relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 1 della legge 449/1997). Per effetto della modifica, pertanto, nel caso di vendita dell'unità immobiliare le previste detrazioni possono: essere utilizzate dal venditore o essere trasferite per i rimanenti periodi di imposta all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

Redditi diversi, minusvalenze e plusvalenze (articolo 2, commi da 28 a 34)

Disposizioni in materia di minusvalenze e plusvalenze derivanti dai redditi diversi: consentita ai contribuenti l'opzione di affrancamento attraverso il versamento di una imposta sostitutiva del 12,50% sui redditi maturati fino al 31 dicembre 2011.

Residui di stanziamento, mantenimento in bilancio (articolo 1, comma 33-bis)

Ripristinata la disciplina contabile precedente alle novelle apportate dal DI 98/2011 in materia di termini di perenzione delle somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario (i cosiddetti residui di stanziamento), consentendo che essi possano essere mantenuti in bilancio per l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono.

Roma Capitale, liquidazione dei debiti pregressi (articolo 1, commi 26, 26-bis, 26-ter, 26-quater e 27)

Viene stabilito, in relazione alla gestione commissariale della situazione debitoria di Roma Capitale, che per procedere alla liquidazione dei debiti pregressi del Comune di Roma inseriti nel piano di rientro e riferiti a obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, sia sufficiente una determinazione dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del Segretario generale. Possibilità che le attività finalizzate all'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento del Comune di Roma possano essere direttamente affidate, con apposita convenzione, a società totalmente controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato. Viene incrementata la dotazione del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili di 24 milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per l'anno 2013, a valere sulle risorse del Fondo destinato ad agevolare i piani di rientro dei Comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario. Le risorse saranno ripartite con decreto Economia, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. Vietato che il Commissario straordinario di Governo per la gestione del piano di rientro possa essere il sindaco pro-tempore di Roma Capitale. Si precisa che il Commissario straordinario del Governo può procedere alla estinzione dei debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale dopo la deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2011-2013 e subordinatamente a specifico motivato giudizio da parte dell'organo di revisione sull'adeguatezza ed effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle risorse finalizzate a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria.

Regioni, si alla cura dimagrante (articolo 14)

Si prevede che le Regioni, anche a statuto speciale, ai fini della collocazione nella classe di enti territoriali più virtuosa, debbano provvedere anche a un nuovo "lifting" che dovrà far risparmiare l'Erario. In particolare, si stabilisce che il numero massimo dei consiglieri regionali, a esclusione del presidente della Giunta regionale, sia uguale o inferiore: a) a 20 per le Regioni con popolazione fino a un milione di abitanti (rientrano in questa categoria - secondo i dati del censimento 2001 - Basilicata, Molise e Umbria, nonché la regione autonoma Valle d'Aosta; le province autonome di Trento e di Bolzano); b) a 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti (sono in questa classe: Abruzzo, Marche e Liguria nonché la regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna); c) a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti (Calabria e Toscana); d) a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti (Emilia Romagna, Puglia, Piemonte, Veneto, Lazio e Campania e la Regione siciliana); e) a 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milioni di abitanti (nessuna regione entra in questa classe); f) a 80 per le Regioni con popolazione superiore ad otto milioni di abitanti (vi rientra solo la Lombardia). La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello attualmente previsto è adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del presente decreto. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero di consiglieri regionali inferiore a quello previsto nella presente lettera, non possono aumentarne il numero. Si prevede poi che il numero massimo degli assessori regionali sia pari o inferiore a un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con

arrotondamento all'unità superiore. Anche qui la riduzione va fatta entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto in commento. A decorrere poi dal 1° gennaio 2012 scatta una riduzione degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, previsti in favore dei consiglieri regionali entro il limite dell'indennità massima spettante ai membri del Parlamento, così come rideterminata dal presente decreto. Bisognerà inoltre prevedere che il trattamento economico dei consiglieri regionali sia commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale e istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente. Scatta infine il passaggio, entro sei mesi e con efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali.

Risoluzione del rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione (articolo 1, comma 16)

Prorogata per il triennio 2012-2014 l'applicazione dell'istituto della risoluzione del rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, introdotto dall'articolo 72, comma 11, del DI 112/2008, con il quale si consente a queste ultime di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con i dipendenti che abbiano compiuto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni.

Robin Hood tax (articolo 7)

La norma aumenta l'addizionale Ires (portandola dal 6,5% al 10,5%) per le imprese operanti nel settore petrolifero e in quello dell'energia elettrica (cosiddetta "Robin Hood Tax") estendendo la platea delle imprese soggette all'imposta e includendovi quelle operanti nel campo delle energie rinnovabili e delle infrastrutture energetiche. In particolare le nuove disposizioni: a) diminuiscono da 25 a 10 milioni di euro la soglia del volume di ricavi oltre la quale si applica la maggiorazione d'imposta nei casi di reddito imponibile superiore a un milione di euro; b) ampliano il novero delle attività energetiche cui si applica la citata maggiorazione includendovi anche le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, trasporto del gas e le attività di distribuzione sia del gas che dell'energia elettrica; c) eliminano l'esenzione dall'applicazione dell'addizionale Ires precedentemente previste per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biomasse, solare-fotovoltaica, eolica); d) incrementano dal 6,5% al 10,5% l'addizionale Ires, da applicarsi nei tre esercizi finanziari successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010; ed e) confermano il divieto di traslazione dell'onere sui prezzi/tariffe al consumo la cui vigilanza è posta in capo all'Autorità dell'energia elettrica e del gas.

[Torna all'abc](#)

L'abc della manovra bis - S

[Torna all'abc](#)

Scuola, trattamenti pensionistici (articolo 1, comma 21)

Modificata, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la disciplina delle decorrenze iniziali (cosiddette finestre) dei trattamenti pensionistici (di vecchiaia e anzianità) per il personale del comparto scuola, stabilendo che i trattamenti decorrano dall'inizio dell'anno scolastico e accademico che ricade nell'anno solare successivo rispetto a quello di maturazione dei requisiti.

Segnalazione certificata di inizio attività - Scia - (articolo 6, comma 1)

Si prevede che la segnalazione certificata di inizio attività (Scia), la denuncia e la dichiarazione di inizio attività si riferiscono ad attività liberalizzate e non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, si può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere (articolo 31 Dlgs 104/2010).

Servizi pubblici locali (articolo 4)

Arriva un pacchetto di norme adegua la disciplina dei servizi pubblici locali in base alle indicazioni del recente referendum popolare e delle norme europee. Nel dettaglio, si prevede che gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, verifichino la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base a una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità. All'esito della verifica l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e, viceversa, i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l'equità all'interno della comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio. La delibera va adeguatamente pubblicizzata e inviata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini della relazione al Parlamento. La verifica degli enti locali è condizione essenziale prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi. Gli enti locali, per assicurare agli utenti l'erogazione di servizi pubblici che abbiano a oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, definiscono preliminarmente, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo le eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo. All'attribuzione di diritti di esclusiva a un'impresa incaricata della gestione di servizi pubblici locali consegue l'applicazione delle norme sull'autoproduzione previste dall'articolo 9 della legge n. 287 del 1990. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva, sono soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 8, commi 2-bis e 2-quater, della legge n. 287 (vale a dire, operare mediante società separate e rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti). La norma prevede poi che nel caso in cui l'ente locale (dopo la verifica) intenda procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Le medesime procedure sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti. Le società a capitale interamente pubblico possono partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica, sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, possono essere ammesse alle procedure competitive a evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici locali a condizione che documentino la possibilità per le imprese italiane di partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per l'affidamento di omologhi servizi. Per promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei mercati interessati, il bando di gara o la lettera di invito relative a queste procedure dovrà: a) escludere che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a costi socialmente sostenibili ed essenziali per l'effettuazione del servizio possa costituire elemento

discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti; b) assicurare che i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e al valore del servizio e che la definizione dell'oggetto della gara garantisca la più ampia partecipazione e il conseguimento di eventuali economie di scala e di gamma; c) indicare, ferme restando le discipline di settore, la durata dell'affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti in immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara a carico del soggetto gestore. In ogni caso la durata dell'affidamento non può essere superiore al periodo di ammortamento dei suddetti investimenti; d) può prevedere l'esclusione di forme di aggregazione o di collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara, qualora, in relazione alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o la collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento; e) prevedere che la valutazione delle offerte sia effettuata da una commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia; f) indicare i criteri e le modalità per l'individuazione dei beni, e per la determinazione dell'eventuale importo spettante al gestore al momento della scadenza o della cessazione anticipata della gestione; g) prevedere l'adozione di carte dei servizi al fine di garantire trasparenza informativa e qualità del servizio. Nel caso poi di procedure aventi ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio, al quale deve essere conferita una partecipazione non inferiore al 40%, e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o la lettera di invito assicura che: a) i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie; b) il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del servizio stesso e che, ove ciò non si verifica, si proceda a un nuovo affidamento; c) siano previsti criteri e modalità di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione. Se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di 900mila euro annui, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta "in house". Le società cosiddette "in house" affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali sono assoggettate al patto di stabilità interno (vigilano gli enti locali sull'osservanza). Le società "in house" e le società a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni del Dlgs. N. 163 del 2006. Le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, è fatto divieto di procedere al reclutamento di personale ovvero di conferire incarichi. La presente norma non si applica alle società quotate in mercati regolamentati. In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a società "in house" e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente locale affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio e ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti, secondo modalità definite dallo statuto dell'ente locale, alla vigilanza dell'organo di revisione. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi dell'ente locale, e degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non possono svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il conferimento dell'incarico inerente la gestione dei servizi pubblici locali. Alle società quotate nei mercati regolamentati si applica la disciplina definita dagli organismi di controllo competenti. Tale divieto opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti indicati allo stesso comma, nonché nei confronti di coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale. Non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società. I componenti della commissione di gara per l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali non devono aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica di amministratore locale non possono essere nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di componenti di commissioni di gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una società partecipata dall'ente locale che la indice, i componenti della commissione di gara non possono essere né dipendenti né amministratori dell'ente locale stesso. Le incompatibilità e i divieti di cui al presente articolo si applicano alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore cede al gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio, come individuati dall'ente affidante, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami. Se, al

momento della cessazione della gestione, tali beni non sono stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore, anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto. La norma in esame disciplina anche il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito dal presente decreto. Gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore economico sia superiore ai 900mila euro l'anno nonché gli affidamenti diretti che non rientrano in alcuni casi (ora spiegati) cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 marzo 2012. Le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 30 giugno 2012. Le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive a evidenza pubblica le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio. Mentre gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, a una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verificano, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non a evidenza pubblica, e i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo il servizio idrico integrato, il servizio di distribuzione di gas naturale, il servizio di distribuzione di energia elettrica, il servizio di trasporto ferroviario regionale, e la gestione delle farmacie comunali. Restano salve le procedure di affidamento già avviate all'entrata in vigore del presente decreto.

Sistri, si parte (articolo 6, commi 2,3 e 3-bis)

Le norme introducono disposizioni volte ad agevolare la progressiva entrata in operatività del Sistri eliminando, di fatto, le originarie disposizioni che ne disponevano, invece, l'abrogazione. In particolare, si prevede che al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per agevolare la progressiva entrata in operatività del Sistri e delle tecnologie connesse al sistema, il ministero dell'ambiente, attraverso il concessionario Sistri, assicuri per un certo periodo - dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e sino al 15 dicembre 2011 - la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche per una semplificazione delle attuali tecnologie. Tale verifica dovrà effettuarsi anche mediante test di funzionamento che prevedano la più ampia partecipazione degli utenti e la collaborazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Società di comodo, maggiorazione dell'Ires e norma antielusione (articolo 2, commi da 36-quinquies a 36-novies e articolo 2, commi da 36-decies e 36-duodecies)

Prevista per le cosiddette società di comodo, una maggiorazione di 10,5 punti percentuali sull'imposta sul reddito delle società (Ires). Estesa l'applicazione della maggiorazione alle società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi.

Società municipalizzate (articolo 5)

Si destina una quota del Fondo infrastrutture, nel limite delle disponibilità di bilancio a legislazione vigente e fino a un massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2013 e di 250 milioni di euro per l'anno 2014, a investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedono, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico. Si autorizza poi una spesa di 7 milioni per il 2011 per ripristinare e mettere in sicurezza le infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi verificatisi dal 18 febbraio al 1° marzo 2011 nei territori della regione

Basilicata e si prevede anche il versamento in Tesoreria, a richiesta dell'ente interessato, delle disponibilità derivati da specifiche autorizzazioni legislative di spesa relative al potenziamento di infrastrutture contenute nello stato di previsione del ministero dell'Interno

Società partecipate dai comuni, liquidazione (articolo 16, commi 27 e 28)

La norma modifica il comma 32 dell'articolo 14 del DI 78/2010, concernente il divieto per i Comuni con popolazione inferiore a 30mila abitanti di costituire società, anticipando di un anno, al 31 dicembre 2012, il termine entro il quale i Comuni citati devono mettere in liquidazione le società da essi partecipate già costituite ovvero cederne le partecipazioni. Contestualmente, viene anticipata al 31 dicembre 2012 la data con riferimento alla quale va verificata la situazione di bilancio delle suddette società, al fine di escluderle dalla liquidazione.

Spesa pubblica, revisione (articolo 1)

Presentazione al Parlamento, entro il 30 novembre 2011, di un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica. Attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, si dovranno individuare le criticità nella produzione e nell'erogazione dei servizi pubblici, implementando le possibili strategie di miglioramento dei risultati che si possono ottenere con le risorse stanziare. A partire dal 2012, avvio di un ciclo di "spending review", mirata alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato.

Spesa pubblica, riduzione (articolo 1, commi da 01 a 7)

Norme per consentire alle Amministrazioni centrali – in linea con il programma di riorganizzazione della spesa pubblica previsto all'articolo 01 – di giungere a un progressivo contenimento della spesa corrente primaria in rapporto al Pil - attraverso la riduzione delle spesa di funzionamento, interventi, oneri comuni, relative alle missioni di spesa di ciascun ministero per gli anni 2012 e 2013 – nonché di conseguire gli obiettivi di risparmio previsti dalla manovra di Ferragosto anche attraverso il riconoscimento di una maggiore flessibilità nella variazione delle dotazioni di bilancio. Il Governo dovrà adottare le misure per consentire che dall'attuazione della legge 15/2009 discendano effettivi risparmi di spesa per ogni anno del triennio. Incrementati di 6 miliardi di euro per l'anno 2012 e di 2,5 miliardi di euro per l'anno 2013 gli importi in termini di indebitamento netto delle riduzioni - indicate nell'Allegato C del decreto-legge 98/2011 - che le amministrazioni centrali dello Stato sono tenute ad assicurare a decorrere dall'anno 2012. Un successivo Dpcm su proposta del ministro dell'Economia individuerà la ripartizione delle ulteriori riduzioni di spesa tra i ministeri. Le proposte di riduzione che sono avanzate dai ministri competenti in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità 2012-2014, non possono comunque riguardare le risorse destinate alla programmazione regionale nell'ambito del Fondo delle aree sottoutilizzate. Le amministrazioni pubbliche già interessate da analoghi provvedimenti adottati nel 2008 e nel 2009 debbano effettuare ulteriori riduzioni delle dotazioni organiche. In particolare, le amministrazioni dovranno procedere, entro il 31 marzo 2012, alla contrazione degli uffici dirigenziali di livello generale in misura non inferiore al 10%, nonché all'ulteriore riduzione, non inferiore al 10%, della spesa complessiva relativa al numero di posti di organico del personale non dirigenziale. Alle amministrazioni inadempienti è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Anticipati gli effetti finanziari previsti nei commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 40 del Decreto di manovra 98/2011 (non inferiori a 4 miliardi di euro per il 2013 ed a 20 miliardi di euro annui a decorrere dal 2014) rispettivamente, al 30 settembre 2012 e a decorrere dal 2013. Viene introdotta una sorta di clausola di salvaguardia, ai sensi della quale, al fine di garantire i suddetti effetti finanziari, in alternativa, anche parziale, alla riduzioni citate, può essere disposta la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette, inclusa l'accisa. SE si registra uno scostamento rilevante rispetto agli obiettivi indicati dal Def (Documento di economia e finanza) o non siano rispettati gli obiettivi di risparmio stabiliti dall'articolo 1, comma 12, del DI 98/2011 per i ministeri, l'amministrazione competente disponga, nel rispetto degli equilibri di bilancio pluriennale, su comunicazione del ministero dell'Economia, la riduzione della retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 30 per cento.

Stabilimenti balneari, obbligo di certificazione dei corrispettivi (articolo 2, comma 36-vicies)

La norma assoggetta all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale anche le prestazioni rese, sul litorale demaniale, dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti.

Studi di settore (articolo 2, comma 36)

Resi più restrittivi i presupposti affinché il contribuente congruo alle risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, non sia sottoposto all'accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria nei confronti di soggetti passivi. Le disposizioni intervengono anche sulla pubblicazione delle integrazioni agli studi di settore, rese possibili anche per aggiornare o istituire gli indicatori da cui desumere gli indicatori di coerenza.

[Torna all'abc](#)

L'abc della manovra bis - T

[Torna all'abc](#)

Tirocini più tutelati (articolo 11)

Si prevede che i tirocini formativi e di orientamento possano essere promossi solo da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento "non curriculari" non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.

Trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici (articolo 1, commi 22 e 23)

Le disposizioni intervengono sui termini per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici, con effetto dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (13 agosto 2011) e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla medesima data. È stato introdotto un posticipo di 6 mesi per i trattamenti di fine servizio riconosciuti per il raggiungimento dei limiti di età o di servizio (per i quali nella normativa previgente non era previsto alcun posticipo) e viene incrementata a 24 mesi (rispetto ai 6 mesi previsti dalla legislazione previgente) il posticipo per i trattamenti di fine servizio a seguito di pensionamento anticipato.

Turn-over, deroga per i dipendenti settore sanitario (articolo 1, comma 23-bis)

Consentita la deroga al blocco del turn-over del personale del servizio sanitario regionale qualora essa sia necessaria per assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.

[Torna all'abc](#)